

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5363 del 09/10/2017
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA, D.LGS. 209/03 - L.R. 13/2015. DITTA LIPARINI GIORGIO. AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. RELATIVA AL CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI FUORI USO UBICATO NEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO), VIA DEGLI OMBRELLAI, 22.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5529 del 05/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno nove OTTOBRE 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**OGGETTO:**

D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA – D.LGS. 209/03 - L.R. 13/2015.

**DITTA LIPARINI GIORGIO.**

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. RELATIVA AL CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI FUORI USO UBICATO NEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO), VIA DEGLI OMBRELLAI, 22.

In data 05/06/2017, la ditta Liparini Giorgio avente sede legale e impianto in via degli Ombrellai, 22 a Castelfranco Emilia (MO), ha presentato alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE Sezione di Modena, domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06. La domanda è stata acquisita agli atti di questa Struttura con prot. n. PGM0/2017/10950 del 06/06/2017.

L'istanza è stata integrata dal proponente, in data 19/07/2017, con documentazione relativa all'impatto acustico originato dall'esercizio dell'attività.

Nel sito in oggetto la Ditta gestisce dal 1997 un centro di raccolta di veicoli fuori uso.

Nel 2007, la ditta Liparini Giorgio ha eseguito interventi strutturali e gestionali per l'adeguamento dell'impianto alla vigente normativa tecnica che disciplina i centri di raccolta e gli impianti di trattamento di veicoli fuori uso. L'adeguamento è avvenuto a seguito di presentazione da parte della Ditta di apposito Progetto ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del D.lgs. 209/03, approvato dalla Provincia di Modena con deliberazione della Giunta n. 127 del 10/04/2007.

I titoli abilitativi ambientali insistenti sull'impianto sono i seguenti:

- Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 93 del 28/02/2008, avente validità sino al 28/02/2018.
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue originate dall'attività, rilasciata dal comune di Castelfranco Emilia con atto n. 81F/12 del 15/03/2013, scaduta in data 14/03/2017.

Con l'istanza presentata, il proponente intende acquisire l'autorizzazione unica comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari all'esercizio dell'attività; in particolare la domanda è tesa al rinnovo dell'atto autorizzativo in materia di rifiuti e all'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue derivanti dall'attività in pubblica fognatura, senza variazioni all'attività oggi legittimata.

I titoli abilitativi ambientali richiesti nella domanda sono i seguenti:

- Rifiuti
- Scarichi Idrici
- Impatto Acustico

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, all'art. 208, stabilisce che le Regioni approvano i progetti per i nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi.

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province.

La delibera del Consiglio della Provincia di Modena n. 11 del 08/02/2016 relativa all'approvazione della convenzione per l'esercizio mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di Modena delle funzioni attribuite alla Provincia in materia ambientale, tra le quali il controllo della gestione dei rifiuti e l'iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06.

Dalla lettura combinata dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e della normativa regionale vigente si rileva:

- a) la procedura di approvazione dei medesimi progetti, in particolare la convocazione di un'apposita “Conferenza dei Servizi”;
- b) che l'ARPAE, in caso di valutazione positiva e sulla base delle risultanze della Conferenza, approva il progetto e autorizza la realizzazione e gestione dell'impianto;
- c) che l'approvazione sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di Organi Regionali, Provinciali e Comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indefferibilità dei lavori;
- d) che la procedura di approvazione dei progetti si applica anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.
- e) che la procedura definita dall'articolo 208 del citato decreto legislativo si applica anche ai rinnovi delle autorizzazioni in essere.

Si richiamano inoltre:

- il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;
- la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 159 del 02/02/2004 “Primi indirizzi per l'applicazione della normativa tecnica relativa ai veicoli fuori uso di cui al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209”;
- il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso”.

La domanda in questione è stata esaminata dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 27/07/2017 (di cui al verbale CR/06/17), in esito alla quale è stata elaborata la seguente conclusione:

- **la Conferenza dei Servizi esprime, all'unanimità, l'assenso al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, relativa al centro di raccolta di veicoli fuori uso ubicato in comune di Castelfranco Emilia (MO), via degli Ombrellai, 22, richiesta dalla ditta Liparini Giorgio.**

**Si individuano le seguenti prescrizioni:**

- 1) entro 30 giorni dalla data odierna la ditta Liparini Giorgio è tenuta a trasmettere all'ARPAE (SAC ed ST) nuova dichiarazione attestante l'esclusione dell'attività dal D.lgs. 105 del 26/06/2015 riportante le classi di pericolosità dei rifiuti.

- 2) Entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica la ditta Liparini Giorgio deve presentare un progetto per l'adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue al fine di prevedere il trattamento in continuo delle acque meteoriche ricadenti sul settore di conferimento e stoccaggio dei veicoli in attesa di trattamento tenendo a riferimento una intensità di precipitazione i: 200 l/s per ettaro.
- 3) Si confermano le prescrizioni contenute nella determinazione della Provincia di Modena n. 93 del 28/02/2008.
- 4) Non sono ammesse nell'impianto operazioni di taglio con fiamma ossiacetilenica.
- 5) L'impianto deve comunque essere gestito nel rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati "Rifiuti", "Acqua", "Rumore", che saranno allegati all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

Le conclusioni della Conferenza dei Servizi sono state acquisite dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena e trasmesse al proponente e ai componenti della Conferenza dei Servizi con nota prot. n. PGMO/2017/15207 del 31/07/2017.

In data 23/08/2017, la ditta Liparini Giorgio ha trasmesso all'ARPAE nuova dichiarazione nella quale si attesta l'esclusione dell'attività dall'assoggettabilità al D.lgs. 105 del 26/06/2015 riportante le classi di pericolosità dei rifiuti gestiti nell'impianto.

La Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n. 1991, fissa i parametri per la determinazione dell'importo e le modalità di costituzione della garanzia finanziaria che devono essere prestate per il rilascio delle autorizzazioni alle attività di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 208 e 211 del D.lgs. 152/2006.

In data 26/07/2017 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (normativa in materia di antimafia).

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica con le relative prescrizioni conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari allo svolgimento dell'attività.

Relativamente all'impatto acustico, si rileva che la Ditta ha fornito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nella quale si attesta che l'attività non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento. In allegato è stata altresì trasmessa valutazione semplificata di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica nella quale si attesta il rispetto dei limiti assoluti e differenziali presso i ricettori più prossimi nel periodo diurno.

Sulla base della dichiarazione fornita dal proponente non risulta necessario il rilascio del titolo abilitativo "Rumore" in coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

**il Dirigente determina**

- 1) **il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta Liparini Giorgio**, con sede legale e impianto a Castelfranco Emilia (MO), via degli Ombrellai, 22, comprendente i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06

- 2) **Di disporre che dalla data del presente atto i titoli abilitativi ambientali elencati in premessa sono da intendersi, a tutti gli effetti decaduti.**
- 3) Di stabilire che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
  - Allegato Rifiuti – Attività di recupero di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06
- 4) Di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme e le autorizzazioni in materia di prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti.
- 5) **Di stabilire che entro il 10/01/2018, la ditta Liparini Giorgio deve prestare garanzia finanziaria a favore di ARPAE – Direzione Generale – via Po, 5 – 40139 Bologna, avente validità a decorrere dalla data del presente atto per un importo pari a 50.000,00 (cinquantamila/00) Euro** (valore calcolato moltiplicando la quota di 10 Euro per la potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate (400 t/a) ed aggiungendo a tale valore la quota di 30 Euro moltiplicata per la superficie complessiva dell'impianto interessata all'attività espressa in metri quadrati al netto delle aree verdi (1.375 mq). L'importo minimo della garanzia deve, comunque, essere pari a 50.000 Euro).
- La garanzia finanziaria deve essere presentata alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena e deve essere costituita, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003, in uno dei seguenti modi:
    - reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
    - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
    - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

- 
- L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
    - a) del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
    - b) del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09.
  - **In caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa.**
  - La durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. L'efficacia della garanzia potrà essere estesa alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione da parte dell'ARPAE previa integrazione accettata dalle parti.
  - La garanzia finanziaria può essere svincolata dall'ARPAE in data precedente la scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.
  - **In caso di mancato adempimento entro il termine prescritto ARPAE SAC DI MODENA provvederà, previa diffida, alla decadenza del presente atto.**
  - ARPAE SAC di Modena provvederà a comunicare formalmente l'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria.
- 6) **Di stabilire che la presente autorizzazione ha efficacia sino al 04/10/2027**, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'autorità competente; l'eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dalla competente Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata.
- 7) **Di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di :**
- a) tenere aggiornati, presso l'impianto, due registri:
    - registro previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nel quale devono essere annotate le movimentazioni dei veicoli da demolire;
    - registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
  - b) accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
  - c) presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
  - d) comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
  - e) comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto).
- 8) Di informare che:

- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto e il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, l'Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati è l'ARPAE Sezione di Modena:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE Sezione di Modena
Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06	

- b) l'ARPAE Sezione di Modena, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale .
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- 9) Di trasmettere copia del presente atto alla ditta Liparini Giorgio e ai componenti della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
ARPAE DI MODENA  
DR.SSA BARBARA VILLANI

**Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.**

*Da sottoscrivere in caso di stampa*

**La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.**

**Atto n. .... del.....**

**Data..... Firma.....**

## Allegato ACQUA

**Ditta LIPARINI GIORGIO (IMP. V. DEGLI OMBRELLAI, 22) – CASTELFRANCO EMILIA (MO)**

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
Acqua	<b>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura</b></li><li>● <b>Acque di prima pioggia in pubblica fognatura</b></li></ul>

### A-PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

### B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Liparini Giorgio gestisce in via degli Ombrellai, 22 a Castelfranco Emilia (MO), un centro di raccolta di veicoli fuori uso.

---

Relativamente agli scarichi si ha, attualmente, la seguente configurazione:

- a) le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento sono convogliate nella condotta delle acque nere della pubblica fognatura previo trattamento in fossa biologica. Il recapito nella pubblica fognatura avviene con punto di scarico dedicato;
- b) le acque meteoriche ricadenti sul piazzale esterno vengono convogliate ad un impianto di depurazione costituito da una vasca di prima pioggia dimensionata per trattare i primi 5 mm di pioggia. Le acque raccolte subiscono un trattamento di sedimentazione e disoleazione preliminarmente allo scarico nella condotta delle acque nere della pubblica fognatura. Le acque di seconda pioggia eccedenti i 5 mm vengono inviate direttamente nella condotta delle acque bianche della pubblica fognatura;
- c) le acque meteoriche ricadenti sulla copertura del capannone vengono raccolte nella rete delle acque meteoriche del piazzale.

Le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento sono classificabili come “acque reflue domestiche” e pertanto sono sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque meteoriche di cui al punto b. ricadenti sul settore di conferimento e stoccaggio dei veicoli in attesa di trattamento sono classificate come “acque reflue di dilavamento”. Le acque meteoriche ricadenti sulle restanti aree del piazzale esterno sono classificate come “acque di prima pioggia”.

Lo scarico delle acque di cui alla lettera c. non necessita di autorizzazione.

## **C – ISTRUTTORIA E PARERI**

La ditta Liparini Giorgio è stata autorizzata allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue originate nell’impianto sito a Castelfranco Emilia (MO), via degli Ombrellai, 22, con atto del comune di Castelfranco Emilia n. 81F/12 del 15/03/2013, scaduta in data 14/03/2017.

In data 05/06/2017, la ditta medesima ha presentato alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell’ARPAE Sezione di Modena, domanda di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, integrata in data 19/07/2017, tesa ad acquisire tra l’altro l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, senza variazioni rispetto a quanto contenuto nell’atto del 2013.

L’istruttoria dell’istanza è stata effettuata mediante convocazione di apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06.

La Conferenza dei Servizi sulla base dell’istruttoria condotta, ha rilevato quanto segue:

- la normativa regionale vigente prevede, per le attività di autodemolizione, l’installazione di sistemi di trattamento in continuo delle acque reflue in grado pertanto di trattare tutto l’evento meteorico delle aree nelle quali vengono svolte le attività maggiormente “sporcanti” (aree di deposito dei veicoli da sottoporre a messa in sicurezza).
- Il sistema di trattamento attualmente presente nell’impianto è costituito da una vasca di prima pioggia e disoleatore che non consente pertanto il trattamento di tutto l’evento meteorico. Analogamente agli altri impianti presenti sul territorio provinciale si prescrive alla ditta di presentare entro 90 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione unica un progetto per l’adeguamento dell’impianto di depurazione al fine di prevedere il trattamento in continuo delle acque meteoriche ricadenti sul settore di conferimento e stoccaggio dei veicoli in attesa di trattamento tenendo a riferimento una intensità di precipitazione i: 200l/s per ettaro.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 27/07/2017 (di cui al verbale CR/06/17), ha espresso l'assenso al rilascio dell'autorizzazione unica con prescrizioni

Non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale in materia di Scarichi Idrici.

## **D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

Il gestore della ditta Liparini Giorgio è **autorizzato a scaricare nella pubblica fognatura di via degli Ombrellai**, le acque reflue di dilavamento e le acque di prima pioggia derivanti dai piazzali del centro di raccolta di veicoli fuori uso sito a Castelfranco Emilia, via degli Ombrellai, 22, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) entro 90 giorni dalla data del presente atto la ditta Liparini Giorgio deve presentare ad ARPAE SAC di Modena un progetto per l'adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue al fine di prevedere il trattamento in continuo delle acque meteoriche ricadenti sul settore di conferimento e stoccaggio dei veicoli in attesa di trattamento tenendo a riferimento una intensità di precipitazione i: 200 l/s per ettaro. La realizzazione degli interventi in progetto è subordinata al rilascio di specifico assenso da parte di ARPAE.
- 2) Le acque meteoriche di prima pioggia ricadenti sul piazzale di stoccaggio degli autoveicoli trattati possono essere trattate nel sistema esistente costituito dalla vasca di prima pioggia e dal disoleatore.
- 3) Lo scarico delle acque reflue di dilavamento e delle acque di prima pioggia deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
- 4) Il recapito in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia deve avvenire nell'arco delle 48/72 ore successive all'evento meteorico.
- 5) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti di raccolta e dei sistemi di trattamento delle acque .
- 6) La ditta deve eseguire un autocontrollo annuale, in concomitanza con un evento meteorico significativo, delle acque di prima pioggia e di dilavamento, ricercando i seguenti parametri: pH, SST, BOD5, COD, idrocarburi totali, Zn, Cu, Pb e Ni.
- 7) Il/i pozzetto/i di prelievo campioni posto/i a valle dei sistemi di trattamento delle acque devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché devono avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
- 8) E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 9) La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia dei manufatti, nonché i rapporti di prova degli autocontrolli devono essere conservati presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.
- 10) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE Modena (SAC ed ST), al comune di Castelfranco Emilia e al Gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

## Allegato RIFIUTI

**DITTA LIPARINI GIORGIO CON SEDE LEGALE E IMPIANTO A CASTELFRANCO EMILIA (MO),  
VIA DEGLI OMBRELLAI, 22**

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06

### A-PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 del D.lgs. 152/06 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti" prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indefferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di propria competenza precedentemente attribuite alle Province.

### B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Liparini Giorgio gestisce in via degli Ombrellai, 22 a Castelfranco Emilia (MO), un centro di raccolta di veicoli fuori uso dal 1997.

L'impianto ha una superficie pari a circa 1.375 mq. E' costituito da un capannone con pavimentazione in cemento impermeabile e da un piazzale esterno con pavimentazione parte in cemento impermeabile e parte in asfalto. La superficie coperta ha un'estensione di circa 300 mq ed è adibita ad uso uffici, magazzino dei pezzi di ricambio e alle operazioni di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli fuori uso.

L'attività di trattamento riguarda per il 95% veicoli fuori uso costituiti da autovetture.

Il centro è recintato e lungo il perimetro è presente una schermatura con siepe sempreverde a mitigazione dell'impatto visivo del sito.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA**

via Giardini, n°472 (lato via Cagliostro scala L) | CAP 41124 MODENA | tel +39 059/433913 | fax +39 059/357418 | PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

Nel 2007, la ditta Liparini Giorgio ha eseguito interventi strutturali e gestionali per l'adeguamento dell'impianto alla vigente normativa tecnica che disciplina i centri di raccolta e gli impianti di trattamento di veicoli fuori uso. L'adeguamento è avvenuto a seguito di presentazione da parte della Ditta di apposito Progetto ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del D.lgs. 209/03, approvato dalla Provincia di Modena con deliberazione della Giunta n. 127 del 10/04/2007.

Nell'impianto sono pertanto individuabili i seguenti specifici settori definiti dal D.lgs. 209/03 e corrispondenti, per quanto possibile, alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso:

- settore di conferimento e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento costituito da parte del piazzale esterno avente una superficie pari a circa 300 mq con pavimentazione in cemento impermeabile;
- settore di trattamento del veicolo fuori uso situato all'interno del capannone nel quale viene effettuata la rimozione delle componenti solide e liquide pericolose. L'area è dotata di pozzetto cieco per la raccolta degli eventuali sversamenti di liquidi durante l'esercizio dell'attività;
- settore di deposito delle parti di ricambio e settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi situati all'interno del capannone;
- settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili situato nel piazzale esterno. I rifiuti vengono collocati all'interno di un cassone;
- settore di stoccaggio dei veicoli trattati costituito da parte del piazzale esterno avente superficie pari a circa 430 mq con pavimentazione in asfalto.

## C – ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta Liparini Giorgio per il sito di Castelfranco Emilia (MO), via degli Ombrellai, 22 è in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 dalla Provincia di Modena con determinazione n. 93 del 28/02/2008, avente validità sino al 28/02/2028.

In data 05/06/2017, la ditta medesima ha presentato alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE Sezione di Modena, domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, integrata in data 19/07/2017, tesa ad acquisire tra l'altro il rinnovo dell'autorizzazione suddetta, senza variazioni all'attività oggi legittimata.

L'istruttoria dell'istanza è stata effettuata mediante convocazione di apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

Nell'ambito dell'istruttoria è stato rilevato quanto segue:

- nell'impianto non vengono effettuate operazioni di taglio con fiamma ossiacetilenica;
- i rifiuti gestiti appartengono esclusivamente alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE;
- l'impianto è gestito in conformità alla configurazione impiantistica rappresentata nell'elaborato grafico "Tavola 2 – Progetto" datata 26/08/2005;
- l'attività è esclusa dall'assoggettabilità al D.lgs. 105 del 26/06/2015.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 27/07/2017 (di cui al verbale CR/06/17), ha espresso l'assenso al rilascio dell'autorizzazione unica con prescrizioni, stabilendo altresì, in base alla vigente normativa, di attribuire ed autorizzare l'operazione R12 per le attività di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli fuori uso.

Non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale in materia di Rifiuti.

## D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

**La ditta Liparini Giorgio nell'esercizio dell'attività, è tenuta a rispettare le prescrizioni e condizioni della presente sezione D:**

- 1) le operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., autorizzate con il presente atto, sono le seguenti:

**“R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”**

**“R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”**

- 2) La gestione del centro di raccolta deve avvenire in conformità al Progetto di Adeguamento approvato con deliberazione della Giunta della Provincia di Modena n. 127 del 10/04/2017, nonché delle prescrizioni contenute nel presente atto.
- 3) I rifiuti classificati pericolosi ai sensi della Decisione Commissione Ue 18 dicembre 2014, n. 2014/955/Ue ed i relativi quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

CODICE EUROPEO	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO (R13)		Q. MAX ANNUALE (R12)
		n. veicoli	t	t/a
<b><i>OPERAZIONE AUTORIZZATA: R12</i></b>				
<b>160104*</b>	<b>Veicoli fuori uso</b>			

<b>TOTALE:</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>
----------------	-----------	-----------	-----------

- 4) **L'operazione di recupero R12 autorizzata è da intendersi riferita alle seguenti fasi definite dal D.lgs. 209/03: messa in sicurezza e demolizione dei veicoli fuori uso.** L'operazione di messa in riserva R13 autorizzata con il presente atto è funzionale esclusivamente all'avvio dei veicoli fuori uso al successivo trattamento effettuato nell'impianto.
- 5) La presente autorizzazione è da intendersi riferita esclusivamente ai veicoli fuori uso definiti all'art. 3, comma 1, lettera b) del D.lgs. 209/03.
- 6) **Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 209/03 e ss.mm.ii., il quantitativo massimo istantaneo autorizzato alla messa in riserva di veicoli fuori uso classificati rifiuti, è da intendersi riferito ai veicoli per i quali sia stato rilasciato il certificato di rottamazione al detentore, già radiati o in attesa di radiazione al PRA.**
- 7) Non sono ammesse operazioni di trattamento di veicoli fuori uso “a caldo” (ad esempio taglio con fiamma ossiacetilenica).

- 8) Il centro di raccolta dei veicoli fuori uso deve essere organizzato secondo la configurazione impiantistica rappresentata nella planimetria “Tavola 2 – progetto” datata 26/08/2005, quale parte integrante del Progetto di Adeguamento approvato con Deliberazione della Giunta della Provincia di Modena n. 127 del 10/04/2007.
- 9) La viabilità interna deve essere mantenuta costantemente sgombra e contrassegnata mediante segnaletica orizzontale in vernice gialla.
- 10) I veicoli fuori uso prima del trattamento devono essere stoccati esclusivamente nell’area dedicata con pavimentazione in cemento impermeabile identificata nella planimetria sopraccitata ed essere disposti linearmente (non accatastati).
- 11) I veicoli fuori uso possono essere trattati solamente dopo la cancellazione dal PRA.
- 12) Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve avvenire secondo le seguenti indicazioni:
  - gli oli originati dalla messa in sicurezza del veicolo fuori uso e più precisamente: olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio, olio del circuito idraulico devono essere stoccati in contenitori separati per ognuno di essi, identificati mediante etichette in base alle diverse tipologie di lubrificanti;
  - i fluidi costituiti da antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni devono essere stoccati in contenitori separati per ognuno di essi, identificati mediante etichette in base alle diverse tipologie;
  - i contenitori dei rifiuti liquidi di cui sopra devono essere realizzati con materiali resistenti alle caratteristiche chimiche dei liquidi contenuti e devono essere alloggiati in bacini di contenimento (di capacità pari a 1/3 del volume totale dei serbatoi a cui sono riferiti se il bacino di contenimento è a servizio di più serbatoi oppure di capacità pari a quella del serbatoio stesso in caso di bacini di contenimento monodedicati). Ogni bacino di contenimento deve essere riferito a rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolo e che non possono reagire pericolosamente tra loro;
  - ogni bacino di contenimento deve essere riferito a rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolo e che non possano reagire pericolosamente tra loro;
  - i filtri dell’olio devono essere depositati in un fusto metallico alloggiato sopra il bacino di contenimento sopraccitato, mentre gli oli scolati devono essere stoccati con gli oli lubrificanti;
  - i condensatori contenenti PCB o PCT devono essere collocati in un contenitore a tenuta stagna e chiuso. Relativamente a tali condensatori deve essere verificata la data di produzione dell’autoveicolo e, qualora la stessa risulta antecedente al giugno 1988, oppure nei casi dubbi, i condensatori di cui trattasi devono essere conferiti ad impianti autorizzati a ricevere tali rifiuti;
  - lo stoccaggio degli air-bag rimossi deve avvenire in contenitori metallici a tenuta e chiusi.
- 13) I ricambi estratti nella fase di demolizione devono essere depositati internamente al capannone.
- 14) I catalizzatori rimossi devono essere stoccati in apposito contenitore chiuso ubicato all’interno del capannone.
- 15) Il cassone scarrabile esterno al capannone adibito al deposito dei rifiuti recuperabili non a rischio di perdita di liquidi, deve essere coperto (eventualmente anche con telo).
- 16) I motori estratti devono essere stoccati in cassoni a tenuta stagna e chiusi.
- 17) Dopo la messa in sicurezza e demolizione i veicoli non possono essere sovrapposti per altezze superiori alla recinzione.

- 18) Successivamente all'asportazione dei serbatoi di gas compresso dai veicoli e alla rimozione dei gas, si ritiene opportuno, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e di completa bonifica, riempire con acqua tali serbatoi per eliminare eventuali residui di gas.
- 19) La gestione dei fluidi refrigeranti, qualora contenenti CFC o HFC, deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. 231 del 20/09/2002.
- 20) Devono essere adottati provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali (in modo particolare i pneumatici) depositati all'esterno, anche eventualmente in cassoni, permettano il formarsi di raccolte d'acqua. Ciò al fine di combattere efficacemente la riproduzione della zanzara Aedes Albopictus, cosiddetta "Zanzara Tigre", specialmente nel periodo compreso tra il 31 Marzo e il 31 Ottobre.
- 21) L'attività di messa in sicurezza e demolizione, comprensiva anche dello smontaggio delle parti meccaniche, deve avvenire in area coperta.
- 22) Le operazioni di messa in sicurezza e demolizione devono avvenire secondo quanto indicato nel Progetto di Adeguamento e nel rispetto comunque delle modalità e prescrizioni di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato I al D.lgs. 209/03.
- 23) Le operazioni di messa in sicurezza così come definite al punto 5 dell'allegato I al D.lgs. 209/03, devono essere effettuate al più presto e prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente.
- 24) Devono essere rimossi e separati i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso.
- 25) Le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti devono essere eseguite in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio, di recupero.
- 26) Conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 149 del 23/02/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 209/03, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso", la Ditta è tenuta a rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D.lgs. 209/03 etichettati o resi in altro modo identificabili. Lo stoccaggio dei medesimi deve avvenire in spazi coperti e con pavimentazione in cemento impermeabile, oppure in contenitori a tenuta chiusi.
- 27) Lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli fuori uso deve avvenire secondo quanto indicato nel Progetto di Adeguamento, per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, e nel rispetto, comunque, delle disposizioni di cui ai punti 2.2, 4 e 8 dell'allegato I al D.lgs. 209/03.
- 28) L'esercizio delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso deve essere condotto nel rispetto dei contenuti del D.lgs. 209/03, ed in particolare:
  - art. 5 relativo alla raccolta del veicolo fuori uso ed in particolare alla dichiarazione di presa in carico del veicolo, certificato di rottamazione e cancellazione dal PRA;
  - art. 6 relativo al trattamento dei veicoli fuori uso;
  - art. 11 relativamente alla trasmissione di dati ed informazioni.
- 29) Il gestore del centro è tenuto a rispettare quanto previsto all'art. 183, comma 1 lettera bb) della parte quarta del D.lgs. 152/06, in materia di deposito temporaneo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ovvero, in caso

contrario, ad ottemperare alle comunicazioni e/o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione rifiuti.

- 30) Il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali deve essere collocato nel settore dedicato alla messa in sicurezza del veicolo fuori uso. Il deposito deve prevedere anche materiali di pronto uso per la neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite durante l'estrazione degli accumulatori.
- 31) Deve essere garantita, a cura del titolare della presente autorizzazione, la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale.
- 32) Deve essere garantito il mantenimento:
  - di una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
  - di un'idonea recinzione lungo tutto il perimetro.
- 33) L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni in cemento, alla rete fognaria, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
- 34) Il Piano di Ripristino dell'area, allegato al Progetto di Adeguamento, deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività. Si precisa, a tal fine, che, entro tale termine, la Ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia, provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e prevedere la messa in ripristino dei luoghi compatibilmente con la destinazione d'uso dell'area.
- 35) L'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio di rapido impiego mantenuti in costante efficienza.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
ARPAE DI MODENA  
DR.SSA BARBARA VILLANI

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*Da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. .... del.....

Data..... Firma.....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**